



AMBITO SOCIALE DISTRETTUALE N. 4 PELIGNO

ASL n. 1 Abruzzo Avezzano L'Aquila Sulmona

***ACCORDO DI PROGRAMMA
PER L'ADOZIONE DEL PIANO SOCIALE DISTRETTUALE
2023/2025
(art. 34 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e art. 19 Legge 8.11.2000, n. 328)***

ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE DEL PIANO SOCIALE DISTRETTUALE N. 4 PELIGNO

Il Comune di Sulmona in qualità di Ente Capofila

le Amministrazioni comunali di Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Campo di Giove, Cansano, Cocullo, Corfinio, Introdacqua, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Roccacasale, Scanno, Villalago e Vittorito;

l'Azienda ASL n. 1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila

RICHIAMATI

- la Legge 08/11/2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali”, che pone le basi per la ridefinizione del sistema di Welfare nazionale, regionale e locale e introduce nel settore delle Politiche Sociali profonde innovazioni, rendendo anche espliciti i livelli essenziali delle prestazioni sociali;
- l'articolo 1 della legge 328/2000, rubricato “Principi generali e finalità” che recita: ***“La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”***;
- l'art. 18 della legge 328/2000 che stabilisce che ogni 3 anni il Governo adotti il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali e che le Regioni, in relazione alle indicazioni del Piano nazionale adottano, nell'ambito delle risorse disponibili e attraverso forma di intesa con i Comuni il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, provvedendo in particolare all'integrazione sociosanitaria, in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario regionale, nonché al coordinamento delle politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro;
- l'art. 19 della citata Legge 328/2000 che prevede la predisposizione del Piano di Zona quale strumento di pianificazione e programmazione locale per la realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali, da adottarsi, secondo le previsioni del comma 2, attraverso Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 267/2000;
- l'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituito dall'art. 1 del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che stabilisce che ***“la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale, nell'ambito dei***

conferimenti previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto”;

- Il D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative relative nel settore dei servizi alla persona e alla comunità, prevedendo la gestione dei medesimi anche in forma associata, gli obiettivi e le priorità d'intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;
- l'art. 34 del D. Lgs 267/2000 prevede che le amministrazioni statali e gli altri soggetti pubblici sottoscrivano Accordi di Programma “... *per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione d'intervento coordinato*”;
- Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che attribuisce alle Regioni la determinazione, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, prevedendo incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie;
- la L.R.27 marzo 1998 n. 22, art. 4, che sancisce che “Il Piano Sociale Regionale, di durata triennale, è lo strumento di governo del sistema dei servizi e degli interventi di assistenza sociale, mediante il quale la Regione stabilisce le priorità di intervento per il periodo di riferimento ed individua le responsabilità e le collaborazioni istituzionali e sociali necessarie per realizzare un sistema organico dei servizi sociali”;
- l'art. 3 quater del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, che individua nel Distretto il contesto territoriale dove si realizza il Programma delle Attività Territoriali (PAT) e dove sono assicurati i servizi di assistenza primaria relativi alle attività sanitarie e socio-sanitarie;
- l'art. 3 septies del D.Lgs. 502/92, così come modificato dal D. Lgs. 229/99, e il DPCM 14.02.2001 recante “*Atto di indirizzo e coordinamento sull'integrazione socio-sanitaria*”, che definiscono le prestazioni socio-sanitarie;
- Il DPCM 30/03/01 che reca "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
- il DPCM 14 febbraio 2001 - “*atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie*”

CONSIDERATO CHE

- con la Deliberazione di Consiglio Regionale n.70/3 del 09.08.2016 la Giunta Regionale, ha approvato la nuova ripartizione degli ambiti distrettuali sociali;
- la Deliberazione di Consiglio regionale n.71 del 09.08.2016 ha approvato il Piano Regionale delle Politiche Sociali;
- con D.G.R. n. 689/c del 10 novembre 2020 e con il verbale del Consiglio Regionale n. 41/1 del 23 dicembre 2020, è stata disposta la

proroga del Piano Sociale Regionale 2016/2018 fino all'approvazione del nuovo Piano Sociale Regionale;

- con nota della Regione Abruzzo n. 48165 del 22/11/2021 è stata comunicata la proroga anche per l'anno 2022 del Piano Sociale Regionale e tutti gli ECAD sono stati invitati a voler disporre la proroga dei rispettivi PSD (Piani Sociali Distrettuali) per l'anno 2022;
- con il verbale redatto a seguito della riunione della Conferenza dei Sindaci del 06/012/2021, agli atti dell'Ufficio, l'Ambito Sociale distrettuale n. 4 Peligno deliberava la proroga dell'efficacia delle norme del Piano Sociale Distrettuale per l'anno 2022;
- con delibera di Giunta Comunale n. 258 del 13/12/2021 l'ECAD (Ente Capofila) prendeva atto della proroga del Piano Sociale Distrettuale;
- la Regione Abruzzo ha avviato, contestualmente al regime di proroga, le procedure di predisposizione del nuovo piano sociale regionale al fine di assicurare la continuità della programmazione delle politiche sociali sull'intero territorio regionale;

DATO ATTO che con deliberazione n. 43/c del 7 febbraio 2022 la Giunta Regionale ha proposto al Consiglio Regionale l'approvazione del nuovo Piano Sociale Regionale 2022-2024;

PRESO ATTO CHE con verbale n. 63/2 del 24 febbraio 2022 il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Sociale Regionale 2022-2024 pubblicato sul Bura speciale n. 53 dell'11 maggio 2022;

CONSIDERATO CHE il Piano Sociale Regionale 2022-2024 prevede - l'approvazione di un apposito Accordo di programma per il Piano sociale Distrettuale;

RICHIAMATA la delibera di Giunta regionale n. 414 del 29/07/2022 avente ad oggetto "atto di indirizzo applicativo PSR 22/24 con il quale si approvava l'Atto di indirizzo applicativo per gli adempimenti della programmazione e implementazione dei Piani distrettuali sociali comprensivo degli allegati ;

-A) Formulario Piano distrettuale sociale;

-B) Linee guida per la realizzazione degli interventi e dei servizi alla persona ad elevata integrazione socio-sanitaria

- che i sotto elencati Comuni appartenenti all'Ambito sociale distrettuale n. 4 Peligno hanno individuato nel Comune di Sulmona, con le deliberazioni consiliari a fianco di ciascuno indicate, il Comune Capofila dell'Ambito per il biennio 2023/2025 nonché di gestire in forma associata il sistema dei servizi sociali:

- ✓ l'Amministrazione Comunale di Anversa degli Abruzzi, con Del. C.C. n. del
- ✓ l'Amministrazione Comunale di Bugnara, con Del. C.C. n. del
- ✓ l'Amministrazione Comunale di Campo di Giove, con Del. C.C. n. del
- ✓ l'Amministrazione Comunale di Cansano, con Del. C.C. n. del
- ✓ l'Amministrazione Comunale di Cocullo, con Del. C.C. n. del
- ✓ l'Amministrazione Comunale di Corfinio, con Del. C.C. n. del
- ✓ l'Amministrazione Comunale di Introdacqua, con Del. C.C. n. del
- ✓ l'Amministrazione Comunale di Pacentro, con Del. C.C. n. del
- ✓ l'Amministrazione Comunale di Pettorano sul Gizio, con Del. C.C. n. del
- ✓ l'Amministrazione Comunale di Pratola Peligna, con Del. C.C. n. del
- ✓ l'Amministrazione Comunale di Prezza, con Del. C.C. n.
- ✓ l'Amministrazione Comunale di Raiano, con Del. C.C. n. del

- ✓ **l'Amministrazione Comunale di Roccacasale**, con Del. C.C. n. del
- ✓ **l'Amministrazione Comunale di Scanno**, con Del. C.C. n. del
- ✓ **l'Amministrazione Comunale di Sulmona**, con Del. C.C. n. _del
- ✓ **l'Amministrazione Comunale di Villalago**, con Del. C.C. n. del
- ✓ **l'Amministrazione Comunale di Vittorito**, con Del. C.C. n. del

EVIDENZIATO

- che all'Accordo di Programma, per assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti di cui all'art. 1, comma 4 e all'art. 10 della L. 328/2000, che attraverso l'accreditamento o specifiche forma di concertazione concorrono, anche con proprie risorse alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti dal Piano;
- che il D.Lgs 267/2000 all'art. 34 - relativo alla disciplina degli Accordi di Programma, prevede che per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro realizzazione, l'azione integrata dei Comuni ed altri Enti pubblici, l'Ente promotore prenda iniziative per esplorare la disponibilità di tutte le Amministrazioni interessate e che, ai fini della predisposizione del Piano Sociale Distrettuale, è stato realizzato un articolato percorso di programmazione partecipata tra tutte le componenti istituzionali coinvolte;
- che l'iter formativo per l'approvazione del Piano Sociale Distrettuale risulta coerente con il con il Piano Sociale Regionale 2022/2024 approvato con delibera di Giunta Regionale n.43/c del 07.02.2022 e delibera di Consiglio 63/2 del 24 febbraio 2022 pubblicato sul Bura speciale n. 53 dell'11 maggio 2022;
- che con Delibera di Giunta regionale n. 414 del 29/07/2022 è stato approvato l'Atto di indirizzo applicativo per gli adempimenti della programmazione e implementazione dei Piani distrettuali sociali comprensivo degli allegati:
 - A) Formulario Piano distrettuale sociale;
 - B) Linee guida per la realizzazione degli interventi e dei servizi alla persona ad elevata integrazione socio-sanitaria;
- Che lo schema del presente Accordo è stato approvato nella Conferenza dei Sindaci
- **Che il presente Accordo è stato deliberato dalla ASL con atto**
- che i sotto elencati Comuni appartenenti all'Ambito Sociale Distrettuale n. 4 Peligno hanno approvato il Piano Sociale Distrettuale, l'Accordo di Programma e tutti gli allegati con le deliberazioni consiliari a fianco di ciascuno indicate:
 - ✓ **l'Amministrazione Comunale di Anversa degli Abruzzi**, con Del. C.C. n. del
 - ✓ **l'Amministrazione Comunale di Bugnara**, con Del. C.C. n. del
 - ✓ **l'Amministrazione Comunale di Campo di Giove**, con Del. C.C. n. del
 - ✓ **l'Amministrazione Comunale di Cansano**, con Del. C.C. n. del
 - ✓ **l'Amministrazione Comunale di Cocullo**, con Del. C.C. n. del
 - ✓ **l'Amministrazione Comunale di Corfinio**, con Del. C.C. n. del
 - ✓ **l'Amministrazione Comunale di Introdacqua**, con Del. C.C. n. del
 - ✓ **l'Amministrazione Comunale di Pacentro**, con Del. C.C. n. del

- ✓ l'Amministrazione Comunale di Pettorano sul Gizio, con Del. C.C. n. del
- l'Amministrazione Comunale di Pratola Peligna, con Del. C.C. n. del
- ✓ l'Amministrazione Comunale di Prezza, con Del. C.C. n. del
- ✓ l'Amministrazione Comunale di Raiano, con Del. C.C. n. del
- ✓ l'Amministrazione Comunale di Roccacasale, con Del. C.C. n. del
- ✓ l'Amministrazione Comunale di Scanno, con Del. C.C. n. del
- ✓ l'Amministrazione Comunale di Sulmona, con Del. C.C. n. del
- ✓ l'Amministrazione Comunale di Villalago, con Del. C.C. n. del
- ✓ l'Amministrazione Comunale di Vittorito, con Del. C.C. n. del

DATO ATTO ALTRESI'

che la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali devono rispondere ai principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza, economicità, responsabilità ed autonomia organizzativa e regolamentare;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO DI STIPULARE IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE DEL PIANO SOCIALE DISTRETTUALE N. 4 PELIGNO

ART. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI DELL'ACCORDO

1. La premessa è parte integrante dell'Accordo di Programma.
2. L'Accordo di Programma è volto all'adozione del Piano Sociale Distrettuale 2023/2025 dell'Ambito Sociale Distrettuale n. 4 Peligno, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale.
3. I sottoscrittori del presente Accordo, attraverso l'integrazione delle rispettive competenze, si impegnano al raggiungimento degli obiettivi definiti nel Piano Sociale Distrettuale 2023-2025 individuati, in particolare, come di seguito:
 - a) l'approvazione e la gestione del Piano Sociale Distrettuale nell'Ambito Sociale territoriale di riferimento n. 4 Peligno, elaborato nel rispetto dei principi contenuti nella Legge 328/00 e delle indicazioni contenute nel Piano Sociale Regionale 2022/2024;
 - b) la realizzazione e gestione congiunta delle attività e servizi previsti nel Piano Sociale Distrettuale, relativamente alle aree di intervento definite nel Piano Sociale Regionale citato in premessa, nonché la definizione delle modalità e delle procedure operative e la conseguente assunzione degli impegni organizzativi e finanziari.
 - c) l'integrazione istituzionale e socio-sanitaria tra i soggetti firmatari del presente accordo in relazione alle rispettive competenze.

ART. 2

FINALITA'

1. Scopo del presente Accordo di Programma è:
 - a) sviluppare la rete interistituzionale sociale, locale, territoriale e distrettuale;
 - b) favorire l'implementazione del sistema locale d'intervento sociale fondato su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando e valorizzando le risorse locali di

solidarietà e di mutuo aiuto, nonché la partecipazione attiva dei cittadini nella programmazione, realizzazione e verifica dei servizi;

- c) promuovere una strategia della partecipazione che consenta di valorizzare tutti i soggetti attivi all'interno del territorio e di favorire la capacità del sistema di rispondere alle esigenze espresse e latenti presenti nel contesto comunitario di riferimento;
- d) valorizzare lo sviluppo di comunità come metodologia innovativa in grado di promuovere dinamiche relazionali positive sul territorio che consentano di sensibilizzare gli attori locali nella direzione di una presa in carico comunitaria delle esigenze e delle domande espresse e latenti;
- e) avviare dei percorsi di riflessione e progettazione che consentano di individuare modelli gestionali efficaci ponendo particolare attenzione a processi d'integrazione intercomunale, sociosanitaria, socio-lavorativa e comunitaria;
- f) perseguire il modello organizzativo di tipo partecipativo, come definito anche nel PSR 2022/2024, che sostenga il processo d'innovazione di sistema previsto dalla normativa nazionale e regionale, nel quale ogni soggetto possa intervenire e portare il proprio concreto contributo sulla base delle proprie funzioni e competenze;
- g) sostenere il percorso di qualificazione dell'offerta dei servizi erogati a livello locale anche attivando dei percorsi di riflessione in merito alla definizione di sistema di qualità che fungano da strumenti di garanzia dell'esigibilità dei diritti da parte dei cittadini;
- h) definire prestazioni omogenee sul territorio, conformi alle leggi e alle indicazioni programmatiche nazionali e regionali;
- i) implementare la capacità progettuale con una maggiore qualificazione e responsabilizzazione del personale;
- j) ottimizzare l'utilizzo delle risorse destinate alle attività oggetto del presente Accordo.

2. Le attività ed i servizi di cui al Piano Sociale Distrettuale 2023/2025 devono, comunque, salvaguardare il principio di risposta a parità di bisogno nel rispetto delle finalità statutarie dei soggetti pubblici contraenti, ferma restando la possibilità di maggiori interventi da parte delle singole Amministrazioni in relazione agli obiettivi che le stesse si prefiggono ed alle differenti disponibilità finanziarie.

3. La gestione associata del Piano Sociale Distrettuale nel territorio dell'Ambito, tenuto conto delle disponibilità finanziarie assicurate dalla Regione Abruzzo, prevede di garantire i livelli essenziali d'assistenza, con riserva di implementare gli stessi in relazione ad eventuali maggiori risorse reperite nel corso di attuazione del Piano.

ART. 3

CONFERENZA DEI SINDACI

1. Il soggetto istituzionale che promuove e cura la programmazione e gestione delle politiche sociali dell'Ambito Sociale Distrettuale è la Conferenza dei Sindaci.

2. La composizione, le competenze e la durata della stessa sono contenute nel Regolamento di funzionamento approvato dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta [REDACTED].

3. La sottoscrizione di eventuali Linee Guida o di altri accordi con terzi non partecipanti all'Accordo di Programma è a cura del Presidente/Coordinatore dell'Ambito Sociale Distrettuale.

ART. 4

IL GRUPPO DI PIANO

1. Il Gruppo di Piano è strumento operativo della Conferenza dei Sindaci per la stesura e la valutazione del Piano sociale distrettuale.

2. Il Gruppo di Piano è luogo di partecipazione e coinvolgimento delle diverse realtà presenti nell'Ambito distrettuale. La composizione, le competenze e la durata del Gruppo di Piano sono contenuti nel Regolamento di funzionamento approvati nella seduta di insediamento del [REDACTED].

3. Il Gruppo di Piano, laddove ne ravvisi la necessità, potrà costituire opportuni tavoli tematici su specifici temi e problematiche sociali. Ai lavori dei tavoli tematici possono essere ammessi o invitati ulteriori soggetti rispetto ai componenti del Gruppo di Piano qualora la specificità delle problematiche in questione lo richieda.

4. Il Gruppo di Piano ha una durata corrispondente a quella del Piano Sociale Distrettuale.

ART. 5

FUNZIONI E COMPITI DEL COMUNE DI SULMONA

1. Il Comune di Sulmona, nella sua veste di Ente Capofila dell'Ambito Distrettuale, è titolare delle funzioni amministrative concernenti la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali, le quali sono svolte attraverso l'Ufficio di Piano.

2 Il Comune Capofila svolgerà le seguenti funzioni:

- adottare tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi previsti dal Piano Sociale Distrettuale, in attuazione della presente Convenzione;
- ricevere da parte delle amministrazioni competenti le risorse necessarie per l'attuazione delle misure previste dal Piano Sociale Distrettuale e/o di altri avvisi destinati agli Ambiti Sociali Distrettuali ;
- adottare e dare applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi in modo conforme alle decisioni della Conferenza dei Sindaci;
- esercitare ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni private no-profit e profit;
- verificare la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione;
- provvedere ad apportare le necessarie modifiche al Piano Sociale Distrettuale, in occasione degli aggiornamenti periodici ovvero in esecuzione di specifiche integrazioni e/o modifiche richieste dalla Regione, supportato dall'Ufficio di Piano e previa formulazione di indirizzi puntuali da parte della Conferenza dei Sindaci;
- rappresentare presso enti ed amministrazioni i soggetti sottoscrittori del Piano Sociale Distrettuale;
- partecipare, per conto dell'Ambito sociale, a Bandi ed Avvisi intesi all'acquisizione di nuove risorse ed attivazione di nuovi servizi in favore degli Enti dell'Ambito;

Il Sindaco del Comune Capofila assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

Il Comune Capofila controlla l'esecuzione delle deliberazioni della Conferenza dei Sindaci, le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati e relaziona periodicamente alla Conferenza stessa sull'andamento delle attività previste dal Piano Sociale Distrettuale.

3. Compete, inoltre, al Comune di Sulmona:

- a) provvedere ad apportare le necessarie modifiche al Piano Sociale Distrettuale, in occasione degli aggiornamenti periodici ovvero in esecuzione di specifiche integrazioni e/o modifiche richieste dalla Regione, supportato dall'Ufficio di Piano e previa formulazione di indirizzi puntuali da parte della Conferenza dei Sindaci;

- b) predisporre la rendicontazione finanziaria annuale, unitamente alla relazione sulle attività svolte e al rapporto valutativo annuale;
- c) predisporre gli atti per l'organizzazione e l'attuazione dei servizi e per l'affidamento degli interventi a norma di legge , anche attraverso lo strumento della co-progettazione.

4. Il Comune di Sulmona garantirà altresì il coordinamento politico e, attraverso l'Ufficio di Piano, quello tecnico-amministrativo.

In particolare s'impegna a:

- costituire e gestire l'Ufficio di Piano quale struttura gestionale dell'Ente di Ambito con personale dotato di idonee personalità coadiuvato eventualmente da personale specializzato esterno;
- mettere a disposizione proprio personale, in affiancamento al personale della ASL n.1, per la realizzazione delle attività di gestione ed operative previste per l'integrazione.
- mettere a disposizione proprie risorse e competenze per favorire l'integrazione socio-lavorativa.

ART. 6

L'UFFICIO DI PIANO

1.L'Ufficio di Piano è la struttura tecnico-amministrativa che assicura il coordinamento degli interventi e al responsabile dell'Ufficio di Piano spetta l'istruttoria degli atti di esecuzione del Piano Sociale.

2.In conseguenza dell'alto livello assegnato alla programmazione zonale, appare fondamentale che la pianificazione sia presidiata attraverso professionalità qualificate e modelli organizzativi che consentano di dare valore a tale funzione.

- 3. L'Ufficio di Piano dovrà essere dotato delle risorse professionali e strumentali adeguate per svolgere le complesse attività ed assumere le responsabilità che gli competono consistenti principalmente in:
 - funzioni di programmazione e progettazione,
 - funzioni di monitoraggio e di valutazione;
 - funzioni di gestione tecnico-amministrativa, estese alla predisposizione dei bandi e di gestione delle gare;
 - funzioni contabili e finanziarie, con particolare riferimento alla gestione delle risorse finanziarie e relativa rendicontazione.
 - Funzioni di informazione e animazione della rete sociale intorno al Gruppo di Piano.
- 4. L'Ufficio di Piano ha sede nel Comune Capofila.

ART. 7

COMPITI DEI COMUNI ADERENTI

1. I Comuni che aderiscono al presente Accordo di Programma si impegnano ad adottare tutte le iniziative, le misure e i provvedimenti utili al buon funzionamento e all'attuazione degli interventi previsti nel Piano Sociale Distrettuale. In particolare si impegnano:

- a) a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nel Piano Sociale Distrettuale secondo la parte a ciascuno di essi attribuita;

- b) a collaborare con l'Ente Capofila dell'Ambito Sociale Distrettuale per l'attuazione delle misure e l'organizzazione delle attività previste nel Piano Sociale Distrettuale;
- c) a seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte con riferimento anche alle attività propedeutiche alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano Sociale Distrettuale;
- d) a garantire la sollecita risposta alle richieste di informazione, di assistenza, di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi;
- e) a partecipare agli incontri ritenuti utili dall'Ufficio di Piano per risolvere difficoltà o incertezze procedurali;
- f) a individuare i soggetti referenti per i singoli Enti quali responsabili dei procedimenti;
- g) a garantire e prevedere per i singoli Enti le somme indicate nel piano finanziario del Piano Sociale Distrettuale;
- h) ad accettare, previo parere della Conferenza dei Sindaci, le modifiche regolamentari che dovessero rendersi necessarie per la gestione dei servizi;
- i) a mettere a disposizione idonei locali per lo sportello di Segretariato Sociale e per gli altri servizi concordati.

ART. 8

IMPEGNI DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1

L'Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Avezzano -Sulmona -L'Aquila, anche attraverso il Distretto Sanitario 3 Area Peligno-Sangrino, contribuirà all'erogazione delle attività e degli interventi socio-sanitari con le proprie strutture operative, mettendo a disposizione i servizi già attivati sul territorio e quelli che, in corso di validità dell'Accordo di Programma, saranno attivati o potenziati, secondo le indicazioni del Piano e della allegata Convenzione Socio-Sanitaria.

2. L'Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Avezzano-Sulmona-L'Aquila supporta la definizione e realizzazione della programmazione sociale locale anche attraverso la predisposizione e la condivisione di dati demografici, epidemiologici, reports di attività, risultati di ricerca, utili alla stessa.

ART. 9

IMPEGNI DEI SOGGETTI FIRMATARI

1. L'assunzione di reciproci impegni è ritenuta condizione imprescindibile per l'avvio e la gestione del Piano Sociale Distrettuale da parte delle Amministrazioni che aderiscono al presente Accordo di Programma e, più in generale, di tutte le Amministrazioni che hanno competenza in tema di servizi socio-assistenziali, nonché per la coerente ed efficace conduzione del Piano Sociale Distrettuale stesso e per l'attuazione ed il costante miglioramento delle attività e dei servizi previsti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328.

2. L'attuazione del contenuto del presente Accordo avviene ad opera dei singoli soggetti firmatari, i quali si impegnano espressamente a svolgere i compiti loro affidati secondo le modalità previste dall'accordo stesso e da quanto specificato nell'allegato Piano Sociale Distrettuale.

3. I soggetti di cui sopra si impegnano, pertanto, espressamente a collaborare e contribuire, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, alla realizzazione degli obiettivi indicati nel Piano Sociale Distrettuale, ed a svolgere i compiti loro affidati, secondo quanto specificato nel Piano stesso e negli atti successivi e conseguenti.

4. Per la realizzazione degli interventi progettuali programmati, gli Enti sottoscrittori si impegnano a mettere a disposizione, ognuno per la parte di competenza, le proprie strutture (locali, attrezzature, etc.) nonché, se necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo di Programma, e compatibilmente con le proprie esigenze complessive, gli uffici e le relative risorse umane.

ART 10

LIVELLI DI RESPONSABILITA'

1. Nella definizione degli impegni che vengono assunti con il presente Accordo di Programma, per gli effetti che da essi derivano per il cittadino-utente, sono individuati tre livelli di responsabilità:

- a) il primo livello, di carattere istituzionale, riconducibile per la parte sociale al Sindaco del Comune di Sulmona ed ai Sindaci dei Comuni di appartenenza dell'utente e, per la parte sanitaria, al Direttore Generale dell'ASL n. 1 Avezzano- Sulmona- L'Aquila;
- b) il secondo livello, di natura organizzativo/gestionale, riconducibile al Dirigente in capo dell'Ufficio di Piano in integrazione con la Direzione del Distretto Sanitario, per gli aspetti attinenti all'integrazione socio-sanitaria;
- c) il terzo, di livello professionale, riconducibile agli operatori che prendono in carico il singolo caso.

ART. 11

RISORSE FINANZIARIE

1. Resta inteso tra le parti sottoscrittrici del presente Accordo di Programma che le azioni ed i programmi che dovessero comportare un incremento di spesa, rispetto alle risorse finanziarie attualmente disponibili, restano condizionatamente subordinati all'erogazione di nuove e maggiori risorse da parte della Regione Abruzzo e/o da parte di altri soggetti terzi.

Per quanto riguarda le tranche di pagamento delle rispettive contribuzioni a carico dei Comuni dell'Ambito si fa direttamente riferimento alla Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi sociali approvata nella riunione della **Conferenza dei Sindaci del - artt.**

ART. 12

ESTENSIBILITA' DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

1. Al presente Accordo di Programma possono aderire, anche in momenti successivi, i soggetti pubblici aventi interesse e quelli privati ricompresi nell' art. 19, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328. L'istanza di ammissione di nuovi soggetti deve essere presentata all'Ambito Sociale Distrettuale e la sua accettazione è subordinata all'approvazione della Conferenza dei Sindaci.

2. Ciascun nuovo soggetto sottoscrittore dell'Accordo di Programma è tenuto all'approvazione preliminare del Piano Sociale Distrettuale da parte degli organi competenti, nel rispetto del proprio specifico ordinamento.

ART. 13

MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E FUNZIONI DI CONTROLLO

1. Il monitoraggio e la valutazione del Piano Sociale Distrettuale, sia in itinere che ex post, concernono all'Ufficio di Piano. La finalità esplicita di tali processi è di assicurare trasparenza e

qualificazione al sistema dei servizi, attraverso un costante orientamento delle politiche sociali, delle politiche socio-sanitarie e della definizione della rete.

2. Le parti convengono di garantire la più ampia partecipazione e diffusione delle risultanze dei processi di monitoraggio e valutazione.

ART. 14

DEFINIZIONE DI EVENTUALI VERTENZE

1. Le vertenze che dovessero sorgere fra gli Enti aderenti all'Accordo di Programma, che non risultassero definibili in via amministrativa, saranno demandate ad un Collegio arbitrale, di cui due designati dalle parti in conflitto e il terzo, con funzioni di Presidente, scelto congiuntamente dai primi due. Il Collegio in questione deciderà secondo legge.

ART.15

DURATA

La durata del presente accordo è coincidente con la vigenza del Piano Sociale Distrettuale 2023/2025 dell'Ambito Sociale n. 4 Peligno, con salvezza di eventuali proroghe disposte dalla Regione Abruzzo.

ART. 17

PUBBLICAZIONE

1. Il presente Accordo sarà pubblicato nelle forme di legge.

2. Il legale rappresentante dell'Ente Capofila dell'Ambito Distrettuale trasmette alla Regione Abruzzo, entro il termine stabilito, il presente Accordo di Programma, per la prescritta verifica di compatibilità con il Piano Sociale Regionale

Art. 18

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente disciplina generale dell'Accordo di Programma, di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000, nonché alle disposizioni del Piano Sociale Distrettuale di cui all'art. 19 della Legge n. 328/2000.

Il Sindaco del Comune di Sulmona

Il Direttore Generale dell'ASL Avezzano- Sulmona – L'Aquila

Il Sindaco del Comune di Anversa degli Abruzzi

Il Sindaco del Comune di Bugnara

Il Sindaco del Comune di Campo di Giove

Il Sindaco del Comune di Cansano

Il Sindaco del Comune di Cocullo

Il Sindaco del Comune di Corfinio

Il Sindaco del Comune di Introdacqua

Il Sindaco del Comune di Pacentro

Il Sindaco del Comune di Pettorano sul Gizio

Il Sindaco del Comune di Pratola Peligna

Il Sindaco del Comune di Prezza

Il Sindaco del Comune di Raiano

Il Sindaco del Comune di Roccacasale

Il Sindaco del Comune di Scanno

Il Sindaco del Comune di Villalago

Il Sindaco del Comune di Vittorito

Sulmona,